

Segreteria Confederale

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021.
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19
AS 2144

Emendamenti

1. Blocco licenziamenti
2. Proroga contratti COVID
3. Reclutamento dalle graduatorie provinciali
4. Conversione contratti
5. Giorni di malattia connessi al vaccino
6. Revisione organici
7. Organici sostegno
8. Abolizione vincolo quinquennale
9. Mobilità straordinaria
10. *Card* personale scolastico
11. Organici sulla base delle esigenze del territorio

Art. 8

(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Si aggiunge il comma 9 bis

Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. È disposto altresì l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale.

Motivazione [blocco licenziamenti]: allo scopo di garantire la continuità didattica, anche nelle nuove modalità, in ragione della sospensione delle procedure concorsuali nell'amministrazione scolastica, la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, fermo restando l'annullamento di provvedimenti notificati durante l'anno in corso, nelle more dell'espletamento dei nuovi concorsi.

...



Art. 17

(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

Si aggiunge il comma 3

3. Il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021.

Motivazione [Proroga dei contratti del personale dell'organico Covid-19 al 30 giugno]: In vista della piena funzionalità degli istituti appare irragionevole che i circa 60-70 mila docenti che costituiscono l'organico Covid siano nominati come supplenti brevi: si tratta, in media, di un insegnante in più per ognuno dei 42 mila plessi scolastici che si metterà a disposizione dei dirigenti scolastici per permettere loro di dare seguito a tutte le disposizioni previste da ogni singolo istituto nell'ambito della sua autonomia.

...

Si aggiunge il comma 3 e conseguentemente si modifica la rubrica in "Disposizioni in materia di proroga, rinnovo e conversione a tempo indeterminato dei contratti a termine"

3. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Motivazione [Reclutamento dalle graduatorie provinciali]: in presenza di oltre 200 mila cattedre prive di titolare, occorre una norma che garantisca la funzionalità del sistema, la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo dalle graduatorie d'istituto, trasformate in provinciali, previa attivazione di un percorso telematico abilitante per i docenti privi di abilitazione. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assenza di personale obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

...

Si aggiunge il comma 3 e conseguentemente si modifica la rubrica in "Disposizioni in materia di proroga, rinnovo e conversione a tempo indeterminato dei contratti a termine"

3. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dall' 1 settembre 2021.



Motivazione [Stabilizzazione con trentasei mesi]: in presenza di oltre 200 mila cattedre prive di titolare, occorre una norma che garantisca la funzionalità del sistema, la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo il personale che abbia raggiunto i trentasei mesi di servizio. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assenza di personale obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

...

Art. 31

(Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19) [ISTRUZIONE]

Al comma 5 dopo le parole "COVID-19" si inserisce "e gli eventuali giorni di malattia connessi alla somministrazione"

Motivazione [giorni di malattia connessi al vaccino]: è ragionevole estendere la previsione di cui al comma 5 anche agli eventuali giorni di malattia connessi alla somministrazione del vaccino.

....

Al comma 6 si inserisce in fine:

Si procede alla ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.

Motivazione [Revisione organici]: tenuto conto del perdurare dell'emergenza sanitaria, risulta necessario consentire alle istituzioni scolastiche di porre in essere tutti gli interventi funzionali a garantire il distanziamento tra gli alunni, occorre una revisione degli organici sia del personale docente che ATA che consenta una piena funzionalità dell'autonomia scolastica per il contrasto alla povertà educativa anche in situazioni di emergenza.

...

Al comma 6 si inserisce in fine:

Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.



Motivazione [organici sostegno]: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione e il recupero delle competenze degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Nel 2020/21 risultano essere presenti in organico 25000 mila insegnanti di sostegno in meno rispetto all'a.s. 2019/20 a fronte di un aumento di 50000 degli alunni certificati nell'ultimo quinquennio.

...

Si inserisce il comma 8, conseguentemente è modificata la rubrica in Misure per il personale scolastico e per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19) [ISTRUZIONE]

Ai fini della parità di trattamento e a invarianza finanziaria sono abrogati:

- il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- Il comma 17-octies dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159."

Motivazione [abolizione vincolo quinquennale] : la mobilità per tutto il personale di ruolo è un punto irrinunciabile per conciliare il diritto del docente al lavoro e quello a ricongiungersi alla propria famiglia, soprattutto in presenza di posti vacanti e disponibili e alla luce dei numeri record di supplenze annuali (oltre 200 mila). Se già una permanenza di tre anni sul posto di immissione in ruolo era eccessiva, l'immobilità per 5 anni risulta improponibile.

...

Si inserisce il comma 8, conseguentemente è modificata la rubrica in Misure per il personale scolastico e per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19) [ISTRUZIONE]

All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'a. s. 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga a tutti i vincoli normativi, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.

Motivazione [proroga mobilità straordinaria]: la disposizione si inserisce all'interno di un provvedimento a sostegno dei lavoratori in un periodo di diffusa difficoltà delle famiglie, prorogando i termini per consentire la contemplazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l'approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria, e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento operati.

...



Si inserisce il comma 8, conseguentemente è modificata la rubrica in Misure per il personale scolastico e per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19) [ISTRUZIONE]

Al fine di sostenere la formazione continua anche del personale scolastico con contratti al termine delle attività didattiche attraverso l'assegnazione della carta elettronica di cui al comma 121 dell'articolo 1 della legge del 15 luglio 2015, n. 107, per un importo nominale di euro 250 per l'a.s. 2020/2021 e di euro 500 a decorrere dall'a.s. 2021/2022,"

Motivazione [Card personale scolastico]: considerata la necessità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e di organizzare la didattica a distanza con mezzi a disposizione del personale, è urgente superare la discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato da quelli a tempo indeterminato e il personale docente da quello educativo e Ata con la previsione dell'estensione del bonus previsto dalla legge per i soli insegnanti di ruolo.

....

Art. 32

(Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del mezzogiorno) [SUD]

Si aggiunge il comma 1 – bis

La risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per la rimodulazione della rete scolastica con una riformulazione dei criteri attualmente vigenti per determinare gli organici in funzione delle necessità dei territori.

Motivazione [organici sulla base delle necessità del territorio]: occorre affrontare la dispersione scolastica prevenendo la condizione di drop out e quindi fenomeni di Early School Leavers e NEET anche con piani straordinari per il Mezzogiorno. È già stata accolta e inserita tra le proposte da suggerire al ministro la richiesta dell'Anief formulata al CNEL di aumentare stabilmente gli organici di docenti e personale ATA per un sostegno alla didattica in base alle necessità del territorio, alla dislocazione, alla rete di collegamento con le stesse istituzioni scolastiche nelle piccole isole o comunità montane, all'ubicazione in luoghi a rischio, ad alto tasso di dispersione scolastica, migratorio. È necessario prevedere azioni integrate tra la scuola e l'extra scuola, intervenendo sia sulla condizione di svantaggio di partenza che sull'offerta educativa di qualità, mediante opportune azioni formative nella scuola, pur nel rispetto dell'autonomia scolastica.